MODALITA' PER LA PREDISPOSIZIONE, L'APPROVAZIONE E IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI TRIENNALI DI INVESTIMENTO DELLE UNIONI DI COMUNI MONTANI E MODALITÀ DI CONCESSIONE, LIQUIDAZIONE E REVOCA DEL FONDO REGIONALE MONTAGNA

1 PROGRAMMA TRIENNALE DI INVESTIMENTO

1.1 Soggetti titolari

Le Unioni di Comuni montani, come definite ai sensi del comma 2, dell'art. 17, della L.R. n. 21/2012, sono i soggetti titolari dei Programmi triennali di investimento ex art. 4 L.R. n. 2/2004 e ss.mm.ii..

Qualora non abbiano aderito ad Unioni di Comuni, i Comuni derivanti da fusione, nel cui ambito territoriale siano comprese zone montane definite ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L.R. n. 2/2004 e ss.mm.ii., sono parimenti soggetti titolari di Programmi triennali di investimento, in quanto equiparati alle Unioni di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni.

1.2 Natura dei progetti e fonti di finanziamento

Il Programma triennale di investimento, di seguito Programma, in coerenza con le linee d'indirizzo del Programma regionale per la montagna, di seguito PRM, contempla le opere e gli interventi per il cui finanziamento è previsto l'utilizzo delle risorse a titolo del Fondo regionale per la montagna, di seguito FRM, attribuite nel triennio di riferimento.

Le opere e gli interventi previsti nel Programma devono obbligatoriamente configurarsi come investimenti pubblici.

Le opere e gli interventi programmati possono essere finanziati, oltre che con le risorse derivanti dal FRM, anche con risorse poste a carico dei bilanci di altri soggetti cofinanziatori.

Per il finanziamento delle opere e degli interventi previsti non è ammesso il cumulo con altri contributi di fonte regionale.

1.3 Contenuti

Il Programma elenca i progetti che il soggetto titolare di cui al punto 1.1., intende realizzare nel triennio utilizzando le risorse attribuite a titolo del FRM.

Il Programma deve presentare una scheda riassuntiva, allegata alla delibera del soggetto titolare di approvazione del programma triennale stesso, redatta in formato word editabile, secondo lo schema sottoindicato che riporta sinteticamente, in forma sinottica, i dati riferiti ai singoli progetti.

- 1)titolo e descrizione sintetica
- 2)comune di localizzazione dell'intervento e delibera comunale di approvazione
- 3)costo complessivo
- 4)fonti di finanziamento
- 5) cronoprogramma con evidenziazione data conclusione
- 6) dichiarazione del carattere d'investimento pubblico ai sensi della LR.2/2004.

I progetti sono descritti in schede, da trattenere agli atti dei soggetti attuatori dei singoli progetti, corrispondenti alla scheda riassuntiva suddetta e dovranno quindi evidenziare i medesimi elementi:

1)titolo e descrizione sintetica

- 2)comune di localizzazione dell'intervento e delibera comunale di approvazione
- 3)costo complessivo
- 4)fonti di finanziamento
- 5)cronoprogramma con evidenziazione data conclusione
- 6)dichiarazione del carattere d'investimento pubblico ai sensi della LR.2/2004.

Alle schede potrà essere aggiunta una Relazione illustrativa degli interventi, da rendersi in forma libera che ne attesti la fattibilità tecnico amministrativa ed i risultati attesi.

1.4 Spese ammissibili

Le spese ammissibili, comprensive dell'IVA, sono riferibili esclusivamente a interventi localizzati in zone montane e in particolare alle seguenti voci:

- opere nuove, di completamento, manutenzioni straordinarie;
- acquisizione di beni immobili o mobili.

Le spese tecniche sono riconosciute entro il limite del 10% dell'importo dei lavori al netto dell'IVA.

In riferimento alle spese tecniche per i lavori, sono ammissibili a norma di legge:

- le spese derivanti dall'assegnazione di incarichi a professionisti esterni alle strutture organizzative del Soggetto attuatore;
- le spese relative agli incentivi per funzioni tecniche, come normati dal Codice degli appalti.

1.5 Approvazione e presentazione da parte dei Soggetti titolari

I Soggetti titolari, indicati al punto 1.1, predispongono e approvano con deliberazione dell'organo competente il loro Programma triennale 2021/2023, comprensivo della scheda riassuntiva di cui al punto 1.7, lo presentano alla Regione, trasmettendolo con PEC al Servizio regionale competente in materia di sviluppo della montagna, entro la scadenza indicata con apposita deliberazione della Giunta regionale, ai fini della verifica dell'ammissibilità degli interventi programmati, in relazione alla loro coerenza con il vigente PRM e con le disposizioni contenute nel presente documento.

1.6 Verifica dell'ammissibilità e provvedimenti conseguenti

Il Servizio regionale competente in materia di sviluppo della montagna provvede alla verifica di ammissibilità dei singoli Programmi presentati, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, e, a seguito di verifica positiva, assegna con apposito atto a favore del Soggetto titolare del Programma le quote di finanziamento attribuite a titolo di riparto del FRM.

In attuazione di quanto è previsto al comma 5 dell'art. 4 della L.R 2/2004 e s.m.i., in caso di riscontro d'incoerenze con le linee d'indirizzo definite dal PRM e/o con le prescrizioni del presente documento, il Programma è rinviato al Soggetto titolare, che lo modifica e torna ad approvarlo e a trasmetterlo alla Regione.

1.7 Scheda riassuntiva da allegare alla delibera di approvazione del Programma triennale.

ALLEGATO (Redigere 1 allegato per ciascuna annualità in formato word)

DENOMINAZIONE Unione

Programma Triennale degli investimenti 2021/23. Approvato con delibera dell'Unione N------

| Ente attuatore (Comune e/oUnione) | Intervento (localizzazio ne e breve descrizione) | atto approvazio ne Ente attuatore Comune | Importo totale (€) | Quota FRM (€) | CUP (da indicare solo in fase di concessione) | Investimento pubblico di cui L.R. n. 2/2004 (sì/no) | Conclusione entro anno di assunzione impegno |
|--|---|--|-----------------------|------------------|--|--|---|
|--|---|--|-----------------------|------------------|--|--|---|

| | | e/o Unione. | | | D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. |
|--------|--|----------------|--|--|--------------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Totale | | | | | |

2 FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA

2.1 Concessione

La concessione e l'impegno delle quote di finanziamento a titolo del FRM, a favore dei Soggetti titolari dei Programmi, sono disposti a fronte della trasmissione alla Regione delle progettazioni esecutive relative ai singoli interventi previsti nell'ambito dei Programmi, complete di CUP (Codice Unico di Progetto), dei cronoprogrammi e dei relativi provvedimenti di approvazione. Dovrà essere inviata tabella come indicata al punto 1.7 al fine di evidenziare eventuali modifiche a quanto preventivato, che a parità di caratteristiche, sono nella facoltà dei Titolari e degli attuatori.

I Titolari dei programmi di cui al punto 1.1., provvedono alla verifica delle documentazioni presentate dai Soggetti attuatori dei progetti e le approvano, con deliberazione, da trasmettere contestualmente alla Regione, a completamento della documentazione da inviare ai fini della concessione dei finanziamenti.

2.2 Esigibilità delle spese

Sono rendicontabili le spese ammissibili, sostenute successivamente alla data di adozione dell'atto di concessione e impegno del finanziamento assegnato a titolo del FRM, per le quote effettivamente riferite ai singoli esercizi di imputazione contabile.

2.3 Gestione ribassi d'asta

I ribassi d'asta conseguiti per le quote parti poste a carico del FRM, potranno essere liquidati solo in presenza di perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art.106 del dlgs.50/2016 e sm. In caso contrario saranno considerati economie di spesa rese indisponibili; alla loro determinazione e stralcio si provvederà in sede di liquidazione dei contributi concessi. Tale variante, dovrà essere illustrata, motivata e giudicata ammissibile da Relazione del Responsabile Unico del Procedimento; tale Relazione, approvata con propri atti amministrativi dalla Stazione Appaltante i lavori, dovrà indicare il quadro economico comparativo tra il vecchio ed il nuovo intervento e l'eventuale nuovo cronoprogramma. Non saranno ammesse varianti a sanatoria, cioè approvate in concomitanza dell'ultimazione lavori.

In sede di liquidazione dei contributi gli atti di approvazione delle Unioni dovranno dare conto della perizia di variante di cui alla suddetta Relazione, riportando anch'essi, il confronto tra il vecchio ed il nuovo quadro economico determinatosi, sul quale richiedere il contributo.

2.4 Liquidazione

Le risorse, concesse a titolo del Fondo regionale per la montagna in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.3, sono liquidate a saldo ad avvenuta ultimazione delle attività, a favore dei Soggetti titolari di cui al punto 1.1, a seguito di invio con PEC della seguente documentazione:

A) nel caso di opere:

- determinazioni di aggiudicazione opere;
- certificato di regolare esecuzione o collaudo e relativo provvedimento di approvazione;
- rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute e relativo provvedimento di approvazione, che tenga conto di quanto indicato al punto 2.3 in caso di ribassi d'asta;
- atti di liquidazione delle spese a saldo;
- provvedimenti di presa d'atto ed approvazione dei Titolari di cui al punto 1.1, della documentazione precedente prodotta dai soggetti attuatori degli interventi.

B) nel caso di acquisizione di beni immobili o mobili:

- copia del rogito immobiliare;
- rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute e relativo provvedimento di approvazione;
- atti di liquidazione delle spese a saldo;
- provvedimenti di presa d'atto ed approvazione dei Titolari di cui al punto 1.1, della documentazione precedente prodotta dai soggetti attuatori degli interventi.

2.5 Scadenza per la conclusione dei progetti

I Titolari di cui al punto 1.1., devono garantire l'avanzamento dell'attuazione e la conclusione dei singoli interventi, secondo le scadenze indicate nei cronoprogrammi approvati, nel rispetto del D.LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii..La mancata conclusione entro le scadenze, comporta la revoca dei contributi concessi, fatti salvi casi di forza maggiore debitamente segnalati.

2.6 Scadenza per la presentazione delle rendicontazioni

Le rendicontazioni delle spese sostenute, per le quali siano stati concessi contributi a titolo del FRM, devono essere presentate al Servizio regionale competente in materia di sviluppo della montagna, con lettera di trasmissione a firma del dirigente più alto in grado dell'Ente beneficiario inviata a mezzo PEC, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio in cui risultano registrati i relativi impegni di spesa, a pena di revoca, fatti salvi casi di forza maggiore debitamente segnalati ed approvati con apposito atto del Responsabile del Servizio regionale competente in materia di sviluppo della montagna.